



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 19

Oggetto: **Art.20 della L.R. n.4 del 16.04.2003 e s.m.i. — Linee guida.**

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese APRILE, alle ore 15 si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) FERRARO	Angelo	V.Sindaco
3) MANGIAMELI	Salvatore	Assessore
4) TORCITTO	Concetta	Assessore
5) CARNAZZO	Giuseppe	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Comunale **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. FEDERICO CESARIO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere Psuo Mevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Li, 01.04.2015

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere _____ in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco, **Basso Giuseppe**, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: “**Art.20 della L.R. n.4 del 16.04.2003 e s.m.i. — Linee guida**”.

Premesso che: l’art.20 della L.R. n.4 del 16.04.2003, integrato dall’art.12 della L.R. n.15 del 14.04.2006, al comma 1 recita: “*In deroga ad ogni altra disposizione di legge non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l’acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo*”;

Considerato che tale articolo ha generato delle perplessità interpretative da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune (Area IV Territorio e Ambiente) “*se per chiusura di terrazze si intende la realizzazione delle sole pareti perimetrali, presupponendo l’esistenza di una copertura, o la totale chiusura delle terrazze compresa la copertura*”, si è provveduto a chiedere, con nota protocollo n.20328 del 01.12.2014, parere legale all’Avv. Sebastiano Astuto.

In data 20.01.2015, tramite posta certificata, protocollato in data 21.01.2015 al n.870, è pervenuto il parere richiesto;

Viste le conclusioni a cui è divenuto l’Avv. Sebastiano Astuto che qui si riportano:

1.- Per “chiusura di terrazze” infatti deve intendersi non solo la realizzazione delle sole pareti perimetrali ma anche la totale chiusura della terrazza compresa la copertura, così come rilevato dalla superiore giurisprudenza.= Analoghe considerazioni vanno ovviamente volte con riferimento agli altri manufatti menzionati nell’articolo 20 (tettoie, verande, gazebo e manufatti assimilati).

2.- La precarietà delle strutture deve essere intesa in senso “strutturale” e non “funzionale”, dovendo garantire la facile amovibilità del manufatto.=

3.- La destinazione d’uso dell’ “opera interna” dovrà essere omogenea rispetto a quella del fabbricato di cui costituisce “elemento accessorio”.


4.- “L’opera interna” di cui all’articolo 20 potrà derogare alle norme, di rango primario e secondario, relative al computo della superficie utile, del volume nonché con riferimento alla modifica della sagoma della costruzione,

dovendo comunque rispettare quelle inerenti alle altre "materie" (senza pretesa di esaustività: disposizioni igienico-sanitarie, disciplina inerente alla staticità dell'immobile etc.) il cui rispetto dovrà essere "asseverato" dal tecnico incaricato.=

PROPONE

alla Giunta Comunale

Di prendere atto e fare proprio il parere reso dall'Avv. Sebastiano Astuto che, nella sua interezza si allega in copia.


IL SINDACO
(Basso Giuseppe)

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta;

VISTA la relazione Tecnica allegata;

Visto l'art.4 della L.R. n.23/1997;

VISTA la Legge Regionale 23.12.2000, n.30;

A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Fare propria la superiore proposta, che si intende qui di seguito integralmente trascritta;
2. Di inoltrare copia del parere dell'Avv. Sebastiano Astuto all'Area IV Territorio e Ambiente affinché venga utilizzato quale linee guida all'applicazione dell'art.20 della L.R. n.4 del 16.04.2003 come integrato dall'art.12 della L.R. n.15/2006.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/1991;

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

Anticipato via Fax 0957846381

Catania 19 dicembre 2014

Spett.le Comune di Carlentini

Via Capitano Morelli numero 6

96013 Carlentini

Oggetto: **Parere in merito all'articolo 20 della Legge Regionale numero 4 del 16.04.2003, integrato dall'articolo 12 della Legge Regionale numero 15/2006 - Trasmissione risposta ai quesiti posti con nota dell'1 dicembre 2014 (numero protocollo 0020328).=**

Spett.le Comune,

con nota dell'1 dicembre 2014, si richiede parere legale in merito all'articolo 20 della Legge Regionale numero 4 del 16.04.2003 (come modificato dall'articolo 12 della Legge Regionale numero 15/2006) e, in particolare di *"...chiarire se per chiusura di terrazze si intende la realizzazione delle sole pareti perimetrali, presupponendo l'esistenza di una copertura, o la totale chiusura della terrazza compresa la copertura..."*. =

Al fine di rispondere al quesito predetto, occorre preliminarmente inquadrare la norma nell'ambito della disciplina urbanistica vigente in Sicilia.=

L'attività edilizia in Sicilia è disciplinata da una molteplicità di fonti succedutesi nel tempo con effetti di giustapposizione, spesso causanti problemi di coordinamento e di applicazione da parte dell'interprete.=

Vanno menzionati in questa sede:

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

a.- l'articolo 36 della legge regionale 71/78 che prevede il rilascio della concessione edilizia per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia e urbanistica del territorio comunale.=

b.- L'articolo 5 della legge regionale 37/85 secondo cui "*...l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti ad uso non abitativo (8), per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l'escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6, per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonché per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere...*"

c.- l'articolo 1 comma 6 della Legge 443/2001 - applicabile in virtù del recepimento avvenuto grazie all'articolo 14 della legge regionale 2/2002 - che consente l'esecuzione di alcune opere assentibili a mezzo di concessione o autorizzazione edilizia, mediante la cosiddetta D.I.A.=

Si tratta, in particolare dei seguenti interventi: "*...a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;*

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene

27
2/9

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio..."=

d.- L'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente inoltre, con circolare del 5 agosto 2014 numero 3, ha disciplinato l'applicazione della SCIA nella Regione Sicilia, stabilendo quanto segue "...occorre far notare che la disciplina relativa alla SCIA, di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, è stata recepita nella Regione Siciliana (vedasi art. 6 della l.r. n. 50/2011 che ha sostituito l'art. 22 della l.r. n. 10 del 1991), con le integrazioni apportate allo stesso art. 19, introdotte dall'art. 30, comma 1 lett. F) legge n. 98/2013 (art. 23 bis del DPR n. 380/2011) che si ritiene possa trovare applicazione nella nostra regione in

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

quanto si tratta di rinvio dinamico esplicitamente disposto dal legislatore regionale...".=

e.- Un ultimo rilievo va fatto in merito all' "attività edilizia libera" menzionata dalle seguenti norme che escludono l'autorizzazione e la concessione:

e1.- per le opere previste dall'articolo 6 della Legge Regionale numero 37/1985, di seguito elencate "*... manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.*

- *recinzione di fondi rustici.*

- *strade poderali.*

- *opere di giardinaggio.*

- *risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie.*

- *costruzione di serre.*

- *cisterne ed opere connesse interrato.*

- *opere di smaltimento delle acque piovane.*

- *opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.*

e2.- nonché, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della Legge numero 47/1985 (nel testo recepito dalla Legge Regionale numero 37/1985) , per "*...le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'art. 2 del decreto*

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie...”;

* * *

In tale contesto l'articolo 20 della legge regionale numero 4/2003, con disposizione che si pone in continuità logica e strutturale a quanto disposto dall'articolo 26 della Legge 47/1985, dispone quanto segue “...non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie...la chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37...” ed ancora che “...si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altro ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempre ricadenti su aree private...”.=

La norma citata dunque, ha ampliato le fattispecie di “attività edilizia libera”, includendo oltre alla chiusura di verande e balconi, le seguenti fattispecie:

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

a.- chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a metri quadrati 50;

b.- copertura di spazi interni;

c.- realizzazione di altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo (che vengono assimilate a tal fine alle così dette "verande").=

A distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 4/2003, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è intervenuto con la circolare esplicativa del 5 marzo 2004 numero 2.=

La norma citata infatti, ha fatto sorgere alcuni dubbi applicativi:

A.- in primo luogo ci si è chiesto come si potesse conciliare quanto enunciato al comma 1 (realizzazione dei manufatti "*...in deroga ad ogni altra disposizione di legge...*" e non computabilità dei medesimi ai fini della superficie utile, del volume o in relazione alla modifica della sagoma), con la necessità di depositare una relazione che asseveri la conformità delle opere al "*...rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti...*".=

A tal proposito l'Assessorato con la circolare citata ha precisato quanto segue "*...al riguardo questo Assessorato esprime l'avviso che il contrasto sia solo apparente e che il riferimento al rispetto delle norme urbanistiche si riferisce sul piano logico, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali non riguardanti i parametri edilizi oggetto della deroga...*".=

A conferma il TAR Catania, sezione prima, con ordinanza del 6 luglio 2005 numero 1081/05 ha rilevato che "*...le citate norme urbanistiche da rispettare sono quelle "diverse" da quelle derogate dal medesimo articolo 20, e che anche in considerazione della contestualità della possibilità di inizio lavori, le altre*

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

(quelle sulla sicurezza ed igienico-sanitarie) riguardano le ipotesi di conformità alla statica dell'immobile (cui l'opera interna, per rimanere tale, non deve creare pregiudizio, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9 della l.r. 37/1985) e di agibilità della stessa...".=

Va dunque rilevato come la realizzazione delle strutture elencate nell'articolo 20 possa derogare alle norme, di rango primario e secondario, relative al computo della superficie utile, del volume nonché con riferimento alla modifica della sagoma della costruzione, dovendo comunque rispettare quelle inerenti ad altre "materie" (disposizioni igienico-sanitarie, relative alla sicurezza, etc.- sempre in tale senso ordinanza TAR Catania, sezione prima, 6 luglio 2005 numero 1081).=

B.- L'utilizzo del termine "chiusura" e il riferimento alle "opere interne" inoltre, ha fatto sorgere un ulteriore dubbio agli interpreti.=

Ci si è infatti chiesto se il legislatore per "chiusura di terrazza" intenda riferirsi alla sola realizzazione delle pareti perimetrali o anche della copertura.=

La seconda sezione del T.A.R. Palermo, con la sentenza n. 1214 del 9 maggio 2014, ha inequivocabilmente chiarito, con ampia e esaustiva motivazione che *"...In conclusione, con l'art.20 della L. reg. n.4 del 2003, il Legislatore ha inteso consentire la trasformazione in verande (mediante strutture precarie):*

- *sia di volumi e/o terrazze già coperti (aperti o semiaperti da almeno un lato);*
- *sia di terrazze scoperte.*

Diversamente opinando il riferimento congiunto, ma analitico in funzione evidentemente differenziale, alle verande ed alle terrazze si rivelerebbe inspiegabilmente pleonastico e come tale inutile.

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

Né sussistono argomentazioni logiche in favore dell'esclusione dalla fattispecie normativa della trasformazione in verande delle "terrazze scoperte".

La norma in esame, infatti, non fa distinzione fra "terrazze scoperte" e "terrazze coperte".

E poiché, come già sottolineato, la "terrazza" è uno spazio che ben può connotarsi come superficie calpestabile "a cielo aperto", è evidente che per ottenerne la c.d. "chiusura" - consentita dal testo normativo in esame - è necessario procedere anche alla sua "copertura" (in mancanza della quale il risultato sarebbe quello di un manufatto funzionalmente incompleto dotato di pareti esterne, ma paradossalmente privo del tetto).

Da quanto fin qui osservato deve pertanto desumersi l'erroneità di qualsiasi interpretazione della norma in esame volta a restringerne la portata fino ad escludere la possibilità di realizzare anche la copertura delle terrazze da trasformare in verande (o, per usare il linguaggio atecnico del Legislatore, da "chiudere").

In altri termini e concludendo sul punto, nel prevedere e nel consentire la c.d. "chiusura" delle terrazze (rectius: la "trasformazione" delle "terrazze" in "verande"), -il Legislatore non può non aver previsto che ciò avrebbe comportato anche la realizzazione della copertura degli spazi "terrazzati". Il che significa che il Legislatore ha inteso consentire - e non già escludere - la realizzazione di volumi coperti.

Dalle superiori osservazioni deriva, infine, che la previsione normativa di cui all'art.20 della L. reg. n.4 del 2003 ben si attaglia - contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione - alla concreta fattispecie, posto:

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

- che i ricorrenti hanno "coperto" (con una tettoia con struttura lignea) una superficie calpestabile che - per quanto prima osservato - possedeva e possiede tutti i "connotati" (pavimentazione, continuità con l'interno dell'abitazione, e delimitazioni laterali parziali mediante muretti) di una "terrazza" (si noti: peraltro già esistente e dunque non realizzata ad hoc, surrettiziamente);

- e che tale copertura non eccede il limite di superficie di 50 mq..." :=

Va peraltro precisato che l'articolo 20 pone, con ogni evidenza una differenza tra i manufatti di cui ai commi 1 e 3 (chiusura di terrazze di collegamento, chiusura di terrazze non superiori a metri quadrati 50, copertura di spazi interni, chiusura di verande e balconi) e quelli di cui al comma 4 (tettoie, pensiline e gazebo) che, seppure "assimilate alle verande" devono comunque essere aperte da "almeno un lato".=

C.- Si è avuto modo di rilevare come la disciplina contenuta all'articolo 20 in esame, assuma quale elemento determinante non tanto la preesistenza di una copertura sulla superficie quanto la precarietà della struttura con cui se ne realizza la chiusura e/o la copertura.=

A tal proposito va sottolineato che la nozione di "precarietà", secondo l'unanime giurisprudenza, va intesa in senso "strutturale" e non "funzionale".=

E invero, mentre nell'ordinamento nazionale, la precarietà di un manufatto dipende dall'uso temporaneo al quale il manufatto stesso è destinato e non dai materiali utilizzati per il legislatore siciliano l'opera è precaria "...quindi sottratta alla necessità di qualsiasi titolo abilitativo ai sensi dell'art. 20 L. R. n. 4/2003...con riguardo alle caratteristiche del manufatto ed alla sua agevole rimovibilità, indipendentemente dall'uso realmente precario e temporaneo che se ne intenda fare (ossia con riguardo alle sole caratteristiche strutturali e non

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

anche funzionali dell'opera).." (TAR Palermo, Sezione III, sentenza n. 2989 del 13-11-2006).=


Tale precarietà', evidentemente, non può consistere nella mancanza di idonei meccanismi di ancoraggio atti a garantire la stabilità di dette strutture in situazione di sicurezza ma è data, piuttosto, dalla combinazione sistemica del materiale e del metodo applicativo utilizzati che deve consentirne *"..almeno virtualmente (e dunque nella previsione progettuale), lo smontaggio (o comunque l'asportazione) senza 'distruzione' dei componenti mobili e senza ricorso alla 'demolizione' delle parti fisse alle quali sono ancorate.."* (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 09/05/2014, n. 1214).=


La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il requisito della precarietà non viene meno per il solo fatto che gli elementi che compongono la struttura di una tettoia vengano in parte ancorati al suolo e tra di loro, essendo ciò *"..indispensabile per elementari ragioni di sicurezza pubblica e privata (in riferimento all'esposizione alle intemperie o a fenomeni tellurici), che verrebbero compromesse ove si pretendesse che la struttura, per quanto "leggera" sia, debba essere semplicemente appoggiata al suolo (si pensi all'ipotesi di una tettoia posta all'ultimo piano di un palazzo).."*

Diversamente opinando, infatti, sarebbe impossibile dare attuazione al regime semplificato che il legislatore siciliano ha voluto introdurre a meno di compromettere la sicurezza delle strutture la cui precarietà *"..viene garantita (non dal mancato ancoraggio ma) dalla circostanza che la rimozione possa avvenire attraverso il semplice smontaggio di bulloni e spinotti, senza che sia necessaria l'azione della demolizione (distruzione dell'elemento).."* (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 24/04/2013, n. 1159).=


SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

D.- Quanto al divieto posto dal comma 6 dell'articolo 20 in esame, di modifica della "destinazione d'uso" delle superfici oggetto di copertura e/o chiusura, la giurisprudenza ha chiarito che a tale locuzione va attribuito un significato appropriato al contesto normativo.=

E' stato così deciso quanto segue: *"...in tal senso, può ritenersi che la destinazione d'uso cui fa riferimento il legislatore regionale vada riferita a quella che già appartiene all'edificio, sul quale gli interventi vengono operati: essendo lo spazio interno accessivo a un fabbricato, infatti, la destinazione d'uso di quest'ultimo si trasmette alla copertura divenuta fruibile, così che la destinazione delle superfici interne e la destinazione d'uso del fabbricato risultino omogenee..."* (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 20/11/2009, n. 1815).=


Va dunque rilevato che la destinazione d'uso dei manufatti di cui all'articolo 20 dovrà assumere, per i principi enucleati nella superiore pronuncia, la medesima destinazione d'uso del fabbricato di cui è "elemento accessorio".=


Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, è agevole rispondere al quesito posto ovvero se *"...per chiusura di terrazze si intende la realizzazione delle sole pareti perimetrali, presupponendo l'esistenza di una copertura, o la totale chiusura della terrazza compresa la copertura..."*.=


1.- Per "chiusura di terrazze" infatti deve intendersi non solo la realizzazione delle sole pareti perimetrali ma anche la totale chiusura della terrazza compresa la copertura, così come rilevato dalla giurisprudenza sopra menzionata.=

SEBASTIANO ASTUTO
AVVOCATO

Analoghe considerazioni vanno ovviamente svolte con riferimento agli altri manufatti menzionati nell'articolo 20 (tettoie, verande, gazebo e costruzioni assimilate).=


2.- La precarietà delle strutture deve essere intesa in senso "strutturale" e non "funzionale", dovendo garantire la facile amovibilità del manufatto.=

3.- La destinazione d'uso dell' "opera interna" dovrà essere omogenea rispetto a quella del fabbricato di cui costituisce "elemento accessorio".=

4.- L' "opera interna" di cui all'articolo 20 potrà derogare alle norme, di rango primario e secondario, relative al computo della superficie utile, del volume nonché con riferimento alla modifica della sagoma della costruzione, dovendo comunque rispettare quelle inerenti alle altre "materie" non espressamente indicate nell'articolo 20.=

In ciò sta il mio parere.

Avvocato Sebastiano Astuto



Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
IL SINDACO
(GIUSEPPE SASSO)

L'Assessore anziano

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. FEDERICO CESARIO

Pubblicata all'albo pretorio on-line

Dal _____

Al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 02-04-2015

Visto: Il Sindaco _____

Il Segretario Comunale _____

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. _____ del _____

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____